



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Guttadauro	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott. Massimiliano Sturiale	Giudice

riunito nella camera di consiglio, in data 02/10/2024;

visto il ricorso proposto da:

[REDACTED]  
FIRENZE presso il dife

[REDACTED]  
RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589)  
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA** (C.F. 93077090897)

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Letta l'istanza di cui al ricorso depositato in data 19/09/2024 [REDACTED] nel procedimento sovrarubricato, per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della decisione emessa il 29/08/2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, notificata il 18/09/2024, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale formalizzata dal ricorrente il 26/08/2024;

**RILEVATO**

Con decreto del 28/12/2018, la Commissione Territoriale di Siracusa rigettava la richiesta di protezione internazionale del ricorrente, formalizzata presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta in data 17/12/2018. Avverso detto provvedimento veniva presentato ricorso presso il Tribunale di Caltanissetta, rigettato con ordinanza del 14/02/2020 con R.G. n. 70/2019.

Il ricorrente formalizzava una prima domanda reiterata di protezione internazionale presso la Questura/Ufficio Immigrazione di Caltanissetta, in data 25/03/2022, asserendo che, in caso di ritorno nel proprio Paese, vivrebbe da emarginato. Tale istanza veniva dichiarata inammissibile dalla CT di Siracusa in data 28/03/2022.

Il ricorrente formalizzava una seconda domanda reiterata di protezione internazionale presso la Questura/Ufficio Immigrazione di Firenze, in data 28.8.2024, allegando memoria in cui affermava che, in caso di ritorno in Tunisia, rischierebbe di essere ucciso o di essere condannato alla reclusione perché avrebbe dei problemi con delle persone, non meglio identificate, aggiungendo di non avere più nulla in Tunisia.

La Commissione, rilevato che ai sensi dell'art. 2-bis co. 5 D.Lgs. 25/2008, con Decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'interno e Ministero della Giustizia, il Paese del r.a. designato Paese sicuro dalle Autorità italiane e che l'interessato non ha addotto alcun elemento tale da poter ragionevolmente ipotizzare che lo Stato di cui ha cittadinanza non sia sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso si trova; osservato che l'istante non ha prodotto alcun idoneo e rilevante elemento che non sia stato già valutato e deciso in sede di prima istanza, dichiarava l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale.

Contro tale decisione ricorreva [REDACTED] ritenendola formata in violazione di legge e chiedendo in via preliminare la sospensiva del provvedimento impugnato.

### **RITENUTO**

Dagli atti e documenti versati in giudizio risulta che, dopo dopo liniziale decisione della Commissione Territoriale di Siracusa del 28.12.2018, il ricorrente presentava in data 25.03.22 una prima domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla competente Commissione Territoriale, in forza della quale veniva rimpatriato in Tunisia in data 7.4.2022.

Il 26 dicembre 2023 il ricorrente, a suo dire obbligato dall'impellente necessità di fare salva la vita, fuggiva dal Paese di origine e rientrava in Italia (doc. 2 – *Schermata Portale Gestione Migranti*) dove, già al momento dello sbarco presso l'hotspot di Lampedusa, manifestava la volontà di formulare domanda di protezione internazionale e, per l'effetto, in data 9 gennaio 2024 veniva ammesso alle misure di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale ed inserito in un Centro di Accoglienza Straordinaria sito nella provincia di Firenze (doc. 3 – *Schermata Portale Gestione Migranti*).

Soltanto a distanza di otto mesi dalla manifestazione della volontà, in data 26 agosto 2024, il ricorrente aveva accesso alla Questura di Firenze per formalizzare la domanda reiterata di protezione internazionale (doc. 4 – *Verbale C3*).

È dunque evidente che, già per tale solo motivo, la procedura amministrativa ha ampiamente superato i termini stringenti previsti per la procedura accelerata (ed anche ordinaria), perché la Questura di Firenze non ha provveduto *senza ritardo* alla trasmissione della documentazione alla Commissione Territoriale. Il decorso di sette mesi di tempo tra la presentazione della domanda reiterata e l'invio della documentazione – causalmente determinata dalla calendarizzazione della

verbalizzazione da parte della Questura di Firenze – è evidentemente ostativa all'applicazione legittima della procedura accelerata prevista dall'art. 28, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 25/2008, non potendo ritenersi che la Questura abbia provveduto *senza ritardo*, con la conseguenza del venir meno degli effetti restrittivi e limitativi della procedura accelerata, fra i quali la mancanza di effetto sospensivo automatico del ricorso.

Nel caso di specie, tuttavia, ricorre una ragione probabilmente più forte e superiore che milita in favore dell'invalidità della procedura seguita.

L'art. 29, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 25/2008 prevede che *“Il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”*.

L'art. 2, co. 1, b-bis, d.lgs. n. 25/2008 fornisce la definizione di domanda reiterata, individuandola in *“un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente”*.

La guida alle procedure redatta dall'EASO, in effetti, nel chiarire quali debbano essere considerati “fatti nuovi” specifica che *“Questo caso è considerato sur place (situazioni «sur place»). Nel paese di origine possono verificarsi nuovi fatti oppure il richiedente può aver svolto nuove attività nel paese di asilo dopo che è stata adottata una decisione definitiva sulla domanda precedente. Tali cambiamenti possono verificarsi nel paese d'origine e/o nella situazione personale del richiedente in qualsiasi momento, indipendentemente dal periodo in cui quest'ultimo ha soggiornato (regolarmente o irregolarmente) all'estero. A causa della durata del soggiorno al di fuori del paese di origine di alcuni richiedenti cui è stata negata la protezione internazionale in una precedente domanda, le situazioni sur place possono essere regolarmente presenti nelle domande reiterate. Gli sviluppi o gli eventi della loro vita o del loro paese di origine possono dar luogo a un timore fondato di persecuzione o a un rischio reale di danno grave al ritorno”*<sup>1</sup>

La definizione di domanda reiterata sopra richiamata, presuppone dunque la permanenza sul territorio del richiedente asilo: la collocazione delle relative disposizioni all'interno dell'impianto normativo e la loro ricostruzione sistematica mostrano come *ratio* e finalità quella di tutelare l'eventuale successivo insorgere di esigenze di protezione *sur place*.

---

<sup>1</sup> [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-03/Practical\\_Guide\\_Subsequent\\_Applications\\_IT.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-03/Practical_Guide_Subsequent_Applications_IT.pdf), paragrafo 2.1.2

Un'esegesi armonica delle disposizioni in subiecta materia depone nel medesimo senso, utilizzando un'interpretazione sistematica della norma con le altre disposizioni unionali in materia di protezione internazionale e, in particolare, lart. 19, "Cessazione delle competenze" - Regolamento (UE) n. 604/2013, in materia di determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Ai sensi di quest'ultima disposizione, infatti, ai fini della determinazione dello Stato membro competente all'esame di una domanda di asilo, la responsabilità di uno Stato membro per l'ingresso o il soggiorno di un cittadino straniero cessa se "lo Stato membro competente può stabilire [...] che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi", ed in questo caso la norma chiarisce che "La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente".

La necessaria interpretazione sistematica della cornice normativa di settore, impone quindi di ritenere che se ai fini dell'applicazione del Reg. n. 604/2013 la domanda presentata successivamente ad un periodo di assenza dal territorio unionale sia considerata "nuova", ugualmente la stessa non può essere classificata "reiterata" ai fini dell'applicazione della normativa in materia di procedura accelerata. Al contrario, si contrasterebbe con la *ratio* e la finalità della norma della domanda reiterata.

L'unitarietà del procedimento di protezione internazionale, comprensivo della determinazione dello Stato competente, è stata ribadita da ultimo da Cassazione civile sez. I, Ord. n. 10377 del 17/04/2024; Cassazione civile sez. I, Ord. n. 12170, del 06/05/2024, sicché può dirsi che se una domanda è nuova per la determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, è nuova anche per l'esame della domanda ed anche ai fini della individuazione della procedura.

Nel caso di specie, peraltro, anche il *claim* della domanda, dedotto con l'insorgere di problemi con un criminale locale che lo ha avvicinato in occasione della sua (ri)partenza verso l'Italia e che ha cercato con minacce e intimidazioni di reclutarlo nelle sue fila, risulta inedito e non adeguatamente per tale apprezzato.

L'allontanamento dal territorio italiano del ricorrente, e a maggior ragione il rientro nel Paese di origine per un periodo di quasi due anni, esclude che la presente domanda di protezione internazionale possa essere considerata una domanda reiterata, ma impone la sua valutazione come nuova domanda, escludendosi dunque la possibilità di applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 29, c. 1 lettera b) e 28 bis, c. 1 lettera a), Dlgs 25/2008.

L'invalidità della procedura seguita determina il venir meno dei suoi effetti restrittivi, ed in primo luogo quello dell'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso ex art 35 bis c. 3.

**P.Q.M.**

decidendo sull'istanza di sospensiva

**SOSPENDE**

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

Con distinto provvedimento di provvederà a fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso.

Manda alla Cancelleria di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo aperto come *sub1* del presente procedimento.

Si comunichi.

Firenze, 2 ottobre 2024

Il Presidente  
dott.ssa Giuseppina Guttadauro